

REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' DI ISTITUTO

INDICE

- Art. 1 FINALITA'
- Art. 2 CONSISTENZA DEL FONDO DI SOLIDARIETA'
- Art. 3 AVENTI DIRITTO
- Art. 4 IMPORTO CONCEDIBILE
- Art. 5 MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO
- Art. 6 DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
- Art. 7 VALUTAZIONE ISTANZE
- Art. 8 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
- Art. 9 DEROGA
- Art. 10 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 1 - FINALITA'

Il Fondo di Solidarietà istituito dall'Istituto Comprensivo Foligno 4 con delibera n. 89 del 22 dicembre 2022 rappresenta un'opportunità di intervento finanziario rivolto a tutti quegli studenti le cui famiglie vivono situazioni di disagio economico e che non trovano opportuno sostegno dalle altre istituzioni di sostegno sociale.

Il fondo è destinato, in ordine di priorità, a sostenere le spese relative a:

1. contributo obbligatorio
2. costo mensa scolastica
3. materiali didattici e libri scolastici
4. visite e viaggi di istruzione
5. progetti di integrazione e sostegno

Art. 2 - CONSISTENZA DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo avrà una dotazione iniziale stabilita in apposito capitolo di spesa del Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2023 dell'Istituto.

Il Fondo sarà in futuro alimentato da:

- a) donazioni o elargizioni finalizzate;
- b) eventuali stanziamenti deliberati dal Consiglio di Istituto.

Gli importi non utilizzati resteranno nella disponibilità del fondo se non diversamente destinati dal Consiglio di Istituto.

Art. 3 - AVENTI DIRITTO

Possono fruire del fondo gli studenti iscritti all'Istituto Comprensivo Foligno 4 e regolarmente frequentanti.

Hanno titolo a presentare la richiesta di accesso al fondo:

- i genitori o tutori degli alunni;
- il Docente Coordinatore di Classe.

Art. 4 - IMPORTO CONCEDIBILE

L'importo concedibile è di norma pari al 50% della cifra richiesta dalla scuola a ciascun studente per ogni iniziativa. Potrà arrivare fino al 70% nel caso di iniziative che comportino complessivamente un costo superiore ad € 50,00 o al 100% in casi straordinari.

Per quanto riguarda i libri di testo e i materiali didattici (compresi personal computer, tablet e strumenti musicali) la scuola potrà anche provvedere con le risorse del fondo all'acquisto del materiale che sarà concesso poi in comodato d'uso agli studenti, in questo caso riducendo come sopra stabilito l'eventuale contributo richiesto.

Art. 5 - MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO

Per poter accedere al Fondo di Solidarietà gli aventi titolo di cui all'art. 3 dovranno presentare richiesta al Dirigente Scolastico, formulata secondo il fac-simile allegato al presente regolamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione delle richieste per il sostegno alla partecipazione alle visite e viaggi di istruzione ed ai progetti che possono essere presentati in qualsiasi momento dell'anno scolastico, purché tempestivamente dal momento in cui l'iniziativa è presentata alla famiglia.

In caso di insufficienza del fondo, in relazione alle richieste pervenute, il contributo sarà ripartito in parti uguali tra i richiedenti che si trovano in situazioni paritarie.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Ai fini della concessione del contributo sarà preso in esame lo stato di bisogno, determinato con il seguente metodo:

- a. il richiedente è tenuto a presentare alla scuola la Dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (MODELLO ISEE), compilato da un CAF e debitamente sottoscritto, relativo all'anno precedente, unitamente ad una auto-dichiarazione della propria condizione economica e lavorativa attuale.
- b. Si considera in stato di bisogno rispetto all'ordine di priorità in graduatoria, il nucleo familiare il cui reddito ISEE risulti inferiore a € 11.000,00.
- c. In casi particolari, segnalati dai servizi sociali comunali o comunque noti ai docenti, la determinazione avverrà senza necessità delle dichiarazioni di cui al punto a.

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze pervenute verrà effettuata dalla Giunta Esecutiva dell'Istituto che stilerà una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

Numero dei figli iscritti e frequentanti l'Istituto;

Situazione reddituale più sfavorevole come desunta dal modello ISEE (da € 0,00 a 3.667,05 punti 3; da 3.667,06 a 7.334,11 punti 2; da 7.334,12 a 11.000,00 punti 1);

Comportamento dell'alunno (positivo punti 1, negativo punti 0);

Parere del Docente Coordinatore (positivo punti 1, negativo punti 0);

Art. 8 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi dal Dirigente Scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini specificati all'art. 5, sulla base delle deliberazioni della Giunta Esecutiva.

I contributi non vengono mai erogati sotto forma di denaro contante, bensì sempre e soltanto sotto forma di abbattimento del costo del servizio a carico dello studente beneficiario.

Con riferimento alle uscite didattiche, nel rammentare che le stesse sono proposte all'interno di ciascuna classe o sezione tenendo conto anche del loro costo, il finanziamento a carico del fondo potrà riguardare solo l'uscita ritenuta prioritaria da parte di ciascun Consiglio di classe.

Art. 9 - DEROGHE

Nei casi in cui sia ritenuto opportuno per la delicatezza della situazione e/o per la eccezionalità delle condizioni ricorrenti, alla Giunta Esecutiva dell'Istituto è consentito derogare motivatamente alle limitazioni sopra indicate su proposta del Dirigente Scolastico.

Art. 10 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Alle famiglie e agli studenti che presentano istanza di accesso al fondo è garantita assoluta riservatezza dei dati personali ai sensi della vigente normativa. Tutto il personale della Scuola ed i membri degli Organi Collegiali interessati sono per questo tenuti al massimo riserbo e a non divulgare in alcun modo notizie e atti concernenti i dati personali di alunni e famiglie trattati per le finalità del presente Regolamento.

